

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE IN ACCONTO DELLA PRIMA QUOTA DI CONTRIBUTO

Spett.le Regione Siciliana
Assessorato dell'Industria
Dipartimento Industria
Presso Banca Nuova SpA
Via Vaglica, 22
90141 - Palermo

Premesso che:

- a) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 38 della L.R. n. 32/2000 e dalla Misura 3.14 del POR Sicilia 2000-2006 sono disciplinate da specifica normativa, richiamandosi, in particolare, il Complemento di Programmazione del detto POR, approvato, da ultimo, con delibera della Giunta Regionale siciliana n. 404 del 21.12.2004 ed il decreto dirigenziale n. del, con il quale è stata approvato l'avviso pubblico per la presentazione e la selezione delle domande di agevolazione, nonché le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici;
- b) l'impresa (in seguito indicata per brevità "contraente"), con sede legale in via, n., codice fiscale-partita IVA, iscritta al registro delle imprese di al n., ha presentato alla Regione Siciliana – Assessorato dell'industria – Dipartimento industria, con sede in Palermo, via Ugo La Malfa n. 87/89 c.f. 80012000826 (in seguito indicato, per brevità, "Assessorato"), per il tramite del Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Banca Nuova SpA (mandataria), Banca Agricola Popolare di Ragusa Scarl, Protos Società di controlli finanziari SpA ed Arpes Srl (nel seguito indicato, per brevità, "Gestore concessionario") una domanda finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 38 della L.R. n. 32/2000 e disciplinate dal predetto Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000-2006 e dal D.D.G. n. ... del ..., per la realizzazione di un progetto dal titolo e riguardante la propria unità produttiva di
- c) l'Assessorato con decreto n. del ha concesso in via provvisoria alla contraente, per la realizzazione del programma di cui sopra, un contributo in c/impianti dell'importo complessivo di euro, da rendere disponibile in più quote, secondo le condizioni, i termini e le modalità indicati in detto decreto di concessione;
- d) la prima quota di contributo, per il tramite del Gestore concessionario sopra menzionato, può essere erogata anche a titolo d'anticipazione, su richiesta dell'impresa, previa presentazione, ai sensi del decreto di cui al punto a), di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa e dal decreto di concessione;
- e) con avviso pubblico dell'Assessorato, approvato con il citato D.D.G. n. del E pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. del è stato definito lo schema della garanzia fideiussoria, da adottare per l'erogazione a titolo di anticipazione della prima quota delle agevolazioni finanziarie della legge regionale n. 32/2000, art. 38 e che il presente atto è redatto in conformità al predetto schema;

TUTTO CIÒ PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto

La sottoscritta¹ (in seguito indicata per brevità

“banca” o “società”) con sede legale in iscritta nel registro delle imprese di al n. iscritta all’albo/elenco² a mezzo dei signori:

..... nato a il
..... nato a il
..... nato a il

nella loro qualità rispettivamente di, dichiara di costituirsi con il presente atto fideiussore nell’interesse della contraente ed a favore dell’Assessorato regionale dell’industria – Dipartimento industria, per la restituzione dell’anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell’importo di € corrispondente alla prima quota di contributo, oltre alla rivalutazione e alla maggiorazione specificate al seguente punto, alle seguenti condizioni.

1. La sottoscritta banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare all’Assessorato l’importo garantito con il presente atto, qualora la contraente non abbia provveduto a restituire, in tutto o in parte, l’importo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’apposita richiesta a restituire formulata dall’Assessorato (o dal Gestore concessionario) con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata, sulla base delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca delle agevolazioni di cui all’art. 38 della l.r. n. 32/2000 e delle condizioni specifiche contenute nel decreto di concessione, tali da far risultare la contraente debitrice, in tutto o in parte, per quanto erogato a titolo di anticipazione. L’ammontare del rimborso sarà automaticamente rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell’erogazione dell’anticipazione in questione e quella del rimborso.
2. La banca/società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell’eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente stessa sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.
3. La garanzia ha efficacia per il periodo massimo di **trentasei mesi** dall’erogazione dell’importo garantito e sarà svincolata alla data in cui il gestore concessionario certifichi, con esito positivo, la compiuta realizzazione dello stato d’avanzamento, corrispondente all’importo della detta prima quota erogata, e l’assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.
4. La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinuncia sui da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del codice civile.
5. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di quindici giorni dalla data di consegna alla banca concessionaria, non sia comunicato alla contraente che la garanzia fideiussoria stessa non è ritenuta valida.

Il fideiussore

Il contraente

¹ indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.

² indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all’albo delle banche presso la Banca d’Italia; per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all’elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d’Italia.